

### SCONTRINI TELEMATICI – TUTTI OBBLIGATI DAL 1° GENNAIO 2020

<p><b>ADDIO RICEVUTA CARTACEA</b></p>	<p>L'avvento dei corrispettivi telematici comporta novità sia per i soggetti che emettono gli scontrini fiscali, sia per i soggetti che emettono ricevute cartacee. Infatti, dal 1° gennaio 2020 quest'ultime non saranno più ammesse ed al loro posto dovrà essere emesso o lo scontrino elettronico o la fattura elettronica. Dal 1° gennaio 2020, per tutte le attività dove il numero di corrispettivi (ricevute o scontrini) è esiguo e per le quali quindi non ha senso dotarsi di un registratore di cassa telematico, (esempio gli elettricisti o gli idraulici che emettevano ricevuta cartacea per gli interventi eseguiti presso i soggetti privati) le prestazioni dovranno essere documentate da fattura elettronica, rilasciando al cliente privato copia cartacea della stessa.</p>
<p><b>REGISTRATORE DI CASSA TELEMATICO</b></p>	<p>I soggetti che sono obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi devono dotarsi di un registratore di cassa apposito o devono aggiornare quello in loro possesso. <b>Si consiglia di acquistare un registratore di cassa telematico dotato almeno di quattro scomparti.</b> Il suggerimento vale anche per coloro che usufruiscono del meccanismo della ventilazione dei corrispettivi (1).</p>
<p><b>CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO</b></p>	<p>Il legislatore ha previsto un indennizzo per i commercianti al minuto che devono comprare/aggiornare il registratore di cassa. È riconosciuto un contributo pari al 50% della spesa sostenuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fino ad un massimo di 250 Euro, in caso di acquisto di un nuovo registratore di cassa;</li> <li>- Fino ad un massimo di 50 Euro, in caso di adattamento del registratore di cassa già in uso;</li> </ul> <p>Tale credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a partire dalla prima liquidazione dell'IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti, ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.</p>
<p><b>MODALITA' DI TRASMISSIONE</b></p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 236086/2019, ha specificato le modalità di trasmissione telematica e i dati da trasmettere. I nuovi registratori di cassa generano un file XML, contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di ventilazione. <b>Dal 1° gennaio 2020, nel caso in cui venisse introdotta la lotteria degli scontrini di cui al punto successivo, sarà necessario inviare i dati non cumulativamente a fine giornata, ma singolarmente per ogni operazione (data, importo e modalità di pagamento), con l'indicazione anche dei dati specifici relativi all'acquirente (codice fiscale).</b> I dati di cui sopra devono essere trasmessi entro il termine di <u>dodici giorni</u> dal momento dell'emissione dello scontrino. Nonostante il termine di dodici giorni, consigliamo di attenersi alle seguenti modalità di trasmissione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Trasmissione simultanea</b> degli scontrini per gli esercenti che operano dal registratore di cassa situato in un punto vendita fisso (es. ristoranti o negozi di alimentari).</li> <li>- <b>Trasmissione differita</b> degli scontrini per gli esercenti che svolgono attività di ambulante e per i quali potrebbero sussistere problemi di trasmissione dovuti alla indisponibilità di collegamento internet, in questo caso la trasmissione consigliamo la trasmissione nella giornata.</li> </ul>
<p><b>MOMENTO IMPOSITIVO</b></p>	<p>Si richiama l'attenzione sul momento in cui scatta l'obbligo di emissione dello scontrino e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al momento della consegna o spedizione della merce;</li> <li>- al momento del termine del servizio di somministrazione per le attività di bar, ristorante etc.</li> <li>- al momento dell'incasso nel caso di una prestazione di servizio</li> <li>- al momento della ricezione di un pagamento in acconto.</li> </ul>

<b>IMPOSSIBILITÀ DI TRASMISSIONE</b>	<p>Nel caso non fosse possibile la trasmissione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per <b>"assenza di rete"</b>, dovrete procedere nel seguente modo: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. contattare <b>TEMPESTIVAMENTE</b> il vostro programmatore;</li> <li>2. Inviare a Sigeco il file XML estrapolato dal vostro programmatore.</li> </ol> </li> <li>- per <b>"dispositivo fuori servizio"</b>, dovrete procedere nel seguente modo: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utilizzare il registro manuale in sostituzione del registratore di cassa</li> <li>2. Contattare <b>TEMPESTIVAMENTE</b> Sigeco;</li> <li>3. Comunicare a Sigeco il giorno dal quale il sistema è fuori servizio;</li> <li>4. Fornire a Sigeco i dati della chiusura giornaliera rilevati dal registro manuale,</li> <li>5. Sigeco provvederà ad inviare all'Agenzia delle Entrate il totale degli scontrini</li> </ol> </li> </ul>
<b>QR CODE</b>	<p>Dal 1° gennaio 2020, il libretto fiscale del registratore di cassa verrà sostituito dal QR Code. Si tratta di un codice a barre tramite la scansione del quale l'Agenzia delle Entrate, in caso di controllo, può verificare che il registratore è stato correttamente accreditato presso l'Agenzia e possiede tutti i requisiti del caso. Sigeco vi invierà per mail il QR Code che dovrete stampare ed apporre sul vostro registratore di cassa.</p>
<b>SISTEMA TESSERA SANITARIA</b>	<p>Dal 1° gennaio 2020, per tutti gli operatori IVA che inviano i dati al sistema tessera sanitaria per la precompilata, verrà semplificata la procedura di trasmissione dei dati delle spese sanitarie e dei corrispettivi. Mediante il Registratore Telematico, verrà trasmesso al sistema TS un unico flusso, i cui dati saranno sostanzialmente coincidenti con l'attuale flusso della precompilata, a cui si aggiungeranno i soli dati relativi all'aliquota Iva ovvero alla natura dell'operazione (esente, non imponibile, etc.). Non pensiamo che gli operatori sanitari debbano dotarsi di un registratore di cassa. Dovranno dotarsi di un software gestionale che consentirà loro di memorizzare, sigillare e inviare al sistema TS i dati di dettaglio (fiscali e sanitari) della singola operazione effettuata. Sarà poi il sistema TS a trasmettere i dati cumulativi dei corrispettivi fiscali all'AE e, parallelamente, continuare ad alimentare il processo per la dichiarazione precompilata come effettuato fino ad oggi.</p>
<b>LOTTERIA DEGLI SCONTRINI</b>	<p><b>Al momento risulta moltissima confusione in relazione a questo punto che riportiamo solo per dovere di completezza ponendo l'attenzione su quanto sarà, speriamo non caoticamente, approvato dal Governo nelle prossime settimane.,</b></p> <p>Dal 1° gennaio 2020, potrebbe essere introdotto un meccanismo già in uso presso altri Paesi: la lotteria degli scontrini. Funzionerà come una qualsiasi altra lotteria nazionale ma il cittadino, anziché acquistare il biglietto per partecipare all'estrazione, utilizzerà il codice associato allo scontrino fiscale emesso dal negoziante. Sono previste 3 estrazioni al mese con premi da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 50.000,00 Euro</li> <li>- 30.000,00 Euro</li> <li>- 10.000,00 Euro</li> </ul> <p>Ed un'estrazione annuale con premio pari a Euro 1.000.000,00. Sono previste sanzioni tra i 500,00 e i 2.000,00 euro per i commercianti che si rifiutano o non comunicano al fisco i codici fiscali dei clienti che fanno acquisti. La finalità è quella di incentivare il consumatore finale a richiedere l'emissione dello scontrino.</p>
<b>SANZIONI</b>	<p>Se i dati relativi ai corrispettivi non sono memorizzati e/o non sono trasmessi, trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 6, D. Lgs. 127/2015: "in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri" si applicano "le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471". In particolare, l'articolo 6, comma 3, D. Lgs. 471/1997 prevede che se "le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al 100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con la sanzione amministrativa da Euro 250,00 a Euro 2.000,00".</p>
<b>MORATORIA</b>	<p>Per i primi sei mesi dalla partenza della trasmissione telematica (fino al 31 dicembre 2019 per i</p>

---

soggetti obbligati alla trasmissione telematica dal 1° luglio 2019 e fino al 30 giugno 2020 per i soggetti obbligati alla trasmissione telematica dal 1° gennaio 2020) non vengono applicate sanzioni se i corrispettivi vengono trasmessi entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione ai fini IVA.
---

---

- (1) Con la procedura di ventilazione, disciplinata dall'articolo 24, comma 3, D.P.R. 633/1972, i contribuenti in possesso di una serie di requisiti soggettivi e oggettivi possono registrare i corrispettivi giornalieri in maniera globale, ovvero in un unico importo senza distinguere le diverse aliquote Iva.